

## **La ricerca delle origini tra il diritto e l'esperienza**

*Intervento di Laura Laera*

Componente della Commissione Adozioni Internazionali

La ricerca delle radici nell'adozione è un tema che avuto un grande sviluppo soprattutto negli ultimi venti anni ed in particolar modo nell'ultimo decennio. Riconoscere l'esigenza di non cancellare il passato nella vita di un bambino adottato ha altresì contribuito a determinare una trasformazione dell'istituto dell'adozione.

L'adozione internazionale ha avuto un ruolo cruciale nel determinare questi cambiamenti.

L'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 già aveva disposto infatti che fosse garantito all'adottato l'accesso agli atti relativi alle informazioni concernenti le sue origini, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sanitari del minore e della sua famiglia.

Nel ratificare la predetta Convenzione, la legge 476 del 1998, modificando la legge 184/83, all'art. 37 ha previsto l'obbligo di conservazione delle predette informazioni da parte della costituenda Commissione Adozioni Internazionali e dei Tribunali per i Minorenni che dovevano trascrivere l'adozione pronunciata all'estero.

Si è giunti quindi nel 2001 alla nuova formulazione dell'art. 28 della legge 184/83, valida sia per l'adozione nazionale sia internazionale, che ha modificato di fatto e culturalmente il modo di intendere l'adozione legittimante.

La prima importante innovazione riguarda infatti l'obbligo per i genitori adottivi di informare il minore adottato di tale sua condizione, sancita al n. 1 dell'art. 28.

La legge peraltro non disciplina né i tempi né i modi in cui tale rivelazione deve avvenire, né era facilmente ipotizzabile diversamente, lasciando i genitori arbitri di come svolgere tale compito.

Peraltro si è lavorato molto da parte dei servizi, degli enti autorizzati, di tutte le agenzie di formazione e non ultimo da parte dei Tribunali per i Minorenni nella direzione di sviluppare una nuova cultura dell'adozione.

E infatti l'impianto originario dell'adozione legittimante risale al 1967, allorchè in modo rivoluzionario per quei tempi, dominati dalla cultura del figlio come proprietà e del primato dei legami di sangue possibilmente legittimi, si introdusse il principio importante che il bambino avesse diritto ad una famiglia, anche diversa dalla propria, qualora questa fosse stata riconosciuta inidonea.

La rottura dei legami di sangue allora parve giustificata dall'interesse superiore del minore e dal riconoscerlo soggetto di diritti propri.

E il figlio adottivo divenne figlio legittimo della nuova famiglia, con interruzione di ogni legame giuridico e di fatto con la famiglia biologica (art. 27 legge 184/83).

Si pensò che fosse possibile semplicemente sostituire una famiglia all'altra, in una sorta di rinascita che facesse tabula rasa della vita precedente all'adozione.

In realtà tale concezione poco flessibile dell'adozione legittimante rispondeva pur sempre ad un modello culturale di famiglia tradizionale, in cui il possesso sovrastava l'accoglienza e di fatto riproponeva lo schema patriarcale e anche matriarcale, di modalità proprietarie nei confronti dei figli da parte del mondo degli adulti.

Il lungo e paziente lavoro degli operatori del settore ha certamente contribuito a sviluppare una nuova cultura dell'adozione, più rispettosa dell'individualità di ogni bambino e della sua storia anche precedente l'adozione, dando un senso di continuità alle esperienze che accompagnano la vita di chi passa attraverso cambiamenti radicali e traumatici degli orizzonti famigliari.

Anche il modificarsi dell'impianto della famiglia tradizionale verso nuove forme di relazioni famigliari più composite e aperte ha contribuito al cambiamento dell'adozione.

Non più quindi negazione ed oblio del passato ma memoria ri-costruttiva dell'identità individuale del bambino adottato, del tutto simile al processo che accompagna la crescita di ogni soggetto minore.

Non vi sono ormai quasi più casi in cui la scoperta di essere stato adottato arriva tardiva e casualmente, tanto che possiamo considerare tale evenienza l'eccezione e non la regola, tenuto conto anche dell'età ormai scolare della maggior parte dei bambini adottati soprattutto con adozione internazionale.

La regola è divenuta la necessità da parte dei genitori di informare i figli adottivi della loro condizione il più precocemente possibile.

A questo fine si sono moltiplicati i testi e i percorsi di formazione che aiutano i genitori in questo compito.

Tale dovere è certamente collegato al diritto da parte dei genitori adottivi di ricevere le informazioni sulla storia che ha portato all'abbandono del bambino che si apprestano ad accogliere, nel momento dell'abbinamento, così come previsto dall'art. 22 Legge 184/83 che fa obbligo al Tribunale di informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Tale obbligo può ritenersi applicabile ove compatibile con le normative nazionali dei Paesi di provenienza anche nell'adozione internazionale.

E' evidente che i genitori saranno in grado tanto più nel tempo di aiutare il loro bambino a ricostruire la propria storia quanto più saranno stati correttamente informati al momento dell'accoglienza e saranno stati in grado di rielaborarla correttamente essi stessi in primo luogo.

FORMAZIONE CAI- IDI 2020

## **La ricerca delle radici nell'adozione**

Webinar 3 novembre 2020

Questo a mio avviso è il momento più delicato di tutta la procedura di adozione.

La scelta delle modalità e dei tempi della narrazione della storia precedente all'adozione e la preparazione della coppia a riceverla e a trasmetterla, dovrebbero essere al centro del percorso di preparazione e di formazione delle coppie adottive e degli operatori che a vario titolo intervengono nell'iter adottivo.

L'altra importante innovazione, frutto di un lungo e acceso dibattito, è stata quella sancita nei rimanenti commi dell'art. 28, di cui il cardine è costituito dalla possibilità per l'adottato di accedere a "informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici".

La legge distingue due ipotesi.

La prima consente all'adottato divenuto maggiorenne ma non ancora venticinquenne di essere informato delle sue origini solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti la sua salute psicofisica.

La seconda ipotesi consente all'adottato che ha compiuto i 25 anni il diritto di libera informazione.

In realtà anche l'esercizio di tale diritto appare non automatico, quanto meno per la maggior parte dei Tribunali per i Minorenni, che non si limitano se non in rari casi a consegnare gli atti o parte di essi contenuti nel fascicolo dell'adozione all'interessato, ma conducono in via prevalente un'istruttoria e una valutazione della situazione.

E infatti al n.6 l'art. 28, nel dettare sommariamente le linee del procedimento, che deve svolgersi presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dell'adottato, finalizza l'istruttoria alla valutazione del possibile "grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente" che potrebbe derivare dalla conoscenza delle origini.

Si hanno quindi prassi diversificate, che nella maggior parte dei casi prevedono quanto meno l'audizione della parte richiedente, che viene delegata prevalentemente ai giudici onorari.

La consegna degli atti o la restituzione orale dei dati rilevanti avviene con l'accompagnamento del giudice che talvolta affianca il ricorrente nella lettura degli atti medesimi e solo sporadicamente si limita alla loro consegna senza assistenza.

Unicamente in rarissimi casi di accertate difficoltà della parte richiedente da cui potrebbero derivare grave turbamento al suo equilibrio psicofisico i Tribunali hanno negato l'accesso agli atti.

Che vi sia un bisogno dell'adottato di essere accompagnato da esperti alla scoperta della sua storia emerge da quasi tutte le indicazioni fornite dai TM, ma anche dalla Convenzione dell'Aja del 1993, che all'art.30 n.2 dispone che le autorità competenti di ciascun Stato contraente nell'assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni riguardanti la sua salute e le sue origini, predispongano un'assistenza appropriata.

FORMAZIONE CAI- IDI 2020

## **La ricerca delle radici nell'adozione**

Webinar 3 novembre 2020

Va detto che succede sovente che si rivolgano al TM diversi adottati che già sanno tutto della propria storia e dell'identità dei genitori adottivi, come ad esempio avviene in alcuni casi di adozioni internazionali, (Sud America). In questi casi ciò che muove l'adottato è la necessità di avere una lettura consapevole dell'accaduto, ancorchè già in possesso di tutti i dati identificativi e della storia pregressa.

Ritengo l'attività di accompagnamento molto importante e preziosa. Non solo i tribunali per i Minorenni svolgono questo compito in genere attraverso i giudici onorari specializzati, ma anche i servizi sociali a volte sono chiamati a tale compito e ovviamente anche gli enti autorizzati per ciò che concerne l'adozione internazionale.

Sono sorti in alcuni territori e presso qualche ente autorizzato sportelli di accompagnamento alla ricerca delle proprie radici, con importanti esperienze anche attraverso i viaggi c.d. del ritorno.

La legge poi ha previsto la ricerca dell'identità anagrafica dei soli genitori, con esclusione dei fratelli, mentre sovente l'istante chiede proprio di avere informazioni sulla fratria, che comunque fa parte della storia dell'adottato.

I Tribunali nella loro generalità sono orientati ad omissare i dati identificativi relativi ai fratelli, soprattutto se sono andati in adozione.

Gli omissis riguardano anche l'identità dei fratelli non adottati per ragione di tutela della privacy, ma va detto che in questi casi siamo di fronte al segreto di pulcinella, soprattutto attualmente in considerazione della diffusione dell'utilizzo dei social, di cui si parlerà in altri interventi, il cui proliferare attraverso anche gruppi di ricerca sta assumendo dimensioni incontrollabili. La ricerca fai da te infatti, senza adeguata preparazione e competenza può produrre conseguenze imprevedibili e non sempre fauste.

A tal proposito rimando agli interventi di Cesaro e Casonato.

Rispetto ai limiti imposti originariamente tra cui anche l'accesso alle identità della madre che ha partorito in anonimato, nell'ultimo decennio sono intervenute importanti decisioni giurisprudenziali che hanno introdotto notevoli aperture.

A partire dalla decisione della CEDU nel caso Godelli del 2012 che ha condannato l'Italia per il mancato bilanciamento tra l'interesse della madre all'anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini, la Corte Costituzionale ha rivisto la sua precedente posizione di chiusura e nel 2013 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 28 della legge 184 dell'83 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di una revoca della volontà di rimanere anonima da parte della madre, su interpello del figlio adottato.

Successivamente diverse pronunce della Cassazione anche a Sezioni Unite hanno ulteriormente aperto alla possibilità di accedere all'identità della mamma biologica che ha partorito

FORMAZIONE CAI- IDI 2020

## **La ricerca delle radici nell'adozione**

Webinar 3 novembre 2020

nell'anonimato dopo il suo decesso. Ulteriore apertura si è avuta anche nei confronti della ricerca dei fratelli che viene subordinata al consenso dei medesimi.

Queste importanti novità legislative hanno stentato a decollare nella pratica dei Tribunali e a diffondersi nella cultura generale.

Ancora oggi vi sono alcune resistenze su questo fronte perché i vecchi modelli famigliari continuano ad influenzare la mentalità di alcuni operatori, ivi compresi i giudici, che per esperienza e per età sono ancorati ad un'idea di famiglia e di genitorialità che certamente in passato ha anche funzionato sufficientemente bene, ma che non è più attuale e si è radicalmente trasformata a fronte dei cambiamenti epocali che l'intero mondo delle relazioni ma anche delle comunicazioni sta attraversando da alcuni anni.

Per concludere questo breve excursus vorrei esprimere delle mie personali considerazioni.

Se in passato l'adozione era un istituto poco flessibile e non sempre rispettoso delle esigenze dei minori adottati, bisogna non cadere nella tentazione di ritenere l'adozione un istituto superato, da demonizzare se non addirittura da demolire.

L'adozione sia nazionale sia internazionale ha svolto e tuttora svolge l'importante funzione di dare una famiglia a chi per diverse ragioni non ce l'ha o non la può avere.

Deve essere svolta con procedure trasparenti e da persone competenti ed assicurare il soddisfacimento di tutti i diritti ed esigenze di crescita dei minori, ivi compreso quello di ricercare le proprie radici, diritto del tutto compatibile con quello di crescere in un contesto familiare adeguato dove maturare un senso di appartenenza stabile.

L'ideologia che privilegia sempre e comunque i legami di sangue non ha mai smesso di circolare in giro per il mondo e risponde in genere ad esigenze e bisogni degli adulti.

Non vorrei che in nome di questo tipo di cultura si tornasse indietro nella tutela dei minori, considerando scelte migliori tenerli collocati negli istituti o anche spostarli da una famiglia affidataria all'altra solo per salvaguardare legami a volte inesistenti di fatto, a volte persino dannosi.